



COMUNE DI COMISO

Area 7 Politiche Sociali Politiche Comunitarie e Sportello Europa

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO - ANNO 2024

**ai sensi del D.P.R. N. 1035 del 30.12.1972 e della L.R. n. 1 del 02.01.1979
per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di
alloggi di
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
che si renderanno disponibili nel Comune di Comiso.**

L'INCARICATO DI E.Q. DELL'AREA 7

RENDE NOTO

che è indetto un **Concorso pubblico per la formazione della nuova graduatoria dei partecipanti al presente Bando 2024.**

Tutti gli aspiranti assegnatari che hanno presentato domanda per l'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP nel bando di concorso anno 2022, che ritengono di avere titolo alla revisione del punteggio per variazioni intervenute successivamente al bando, possono inoltrare domanda con relativa documentazione.

Tutti i soggetti richiedenti che non hanno presentato istanza in occasione del precedente Bando 2022 e che hanno interesse all'assegnazione di alloggi ERP, possono presentare una nuova istanza per l'inserimento nella graduatoria che andrà nuovamente a formarsi con il presente Bando di concorso integrativo anno 2024.

I cittadini interessati potranno presentare istanza su apposito modulo, distribuito presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Comiso, o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.comiso.rg.it.

ART. 1

REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1035 del 30/12/1972 e ss.mm.ii possono partecipare al presente Concorso tutti coloro che:

a) sono in possesso della cittadinanza italiana o di un paese delle Comunità europea, salva la disposizione di cui all'art. 1 comma 12 punto c) del Decreto legislativo 8 Gennaio 2007 n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo” .. *“Il titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale,..... compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di edilizia residenziale pubblica..”*;

b) sono residenti ovvero prestano la propria attività lavorativa nel Comune di Comiso. Sono ammessi altresì a partecipare al concorso i lavoratori emigrati all'estero i quali, nell'apposita dichiarazione da rilasciare ogni anno presso la rappresentanza Consolare italiana, abbiano indicato o indichino il Comune di Comiso come quello prescelto;

c) non risultano titolari di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su immobile adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, nel Comune di Comiso oppure in altra qualsiasi località del territorio nazionale, che dedotte le spese nella misura del 25% consentano un reddito annuo superiore a € 206,58 (un alloggio è da considerarsi adeguato se composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare e comunque non inferiore a due e non superiore a cinque, e che non sia stato dichiarato igienicamente non idoneo dall'autorità competente);

d) non hanno ottenuto una assegnazione in proprietà e con patto di futura vendita in un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con finanziamento agevolato a qualunque forma concesso dallo Stato o da altro Ente Pubblico;

e) non usufruiscono di un reddito annuo complessivo per l'anno 2023 superiore a € 16.859,34, limite di reddito attualmente previsto per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., fissato con D.R.S. n. 2052 del 11.08.2023, *“Decreto di aggiornamento reddito per l'anno 2023 per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito della Regione Siciliana”* (per reddito annuo complessivo del nucleo familiare, si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso diminuita di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione della aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico sono calcolati nella misura 60% ai sensi dell'art. 2 L. 25/03/82 n. 94);

f) non hanno ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla Legge, eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice;

g) non hanno ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza o non hanno occupato abusivamente (nessuno dei componenti il proprio nucleo familiare) un alloggio di edilizia residenziale pubblica (art. 26 L. 513/1977 e art. 5 L. n. 80 23/05/2014 comma 1bis).

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c) d) e) f) g) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando nonché al momento dell'assegnazione.

(Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con i loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al 2° grado, purchè stabilmente conviventi con il concorrente **da almeno due anni** dalla data di pubblicazione del presente bando e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o di affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'esclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.)

Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 30.10.1972 n. 1035, qualora prima della consegna dell'alloggio venga accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuni dei requisiti prescritti dall'art. 2 del D.P.R. n. 1035/72 e ss.mm.ii. o di alcuna delle condizioni che avevano influito nella sua collocazione in graduatoria, la consegna sarà sospesa e si procederà ad idonea istruttoria che potrebbe comportare l'annullamento dell'assegnazione.

ART. 2 RISERVE ALLOGGI

La riserva degli alloggi viene stabilita per le seguenti categorie di concorrenti:

- A) riserva del 10% a favore di soggetti ultra sessantacinquenni e a favore di nuclei familiari nel cui ambito vivano uno o più soggetti portatori di handicap con grave difficoltà motoria- non deambulanti che comportano handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 (art. 6 L.R.18.04.1981 n. 68);
- B) riserva non superiore al 15% in virtù dell'art. 10 del D.P.R. 1035/72 in favore di nuclei familiari rimasti senza tetto per sopraggiunte necessità di pubblica utilità;
- C) riserva del 20% ai sensi dell'art. 4 della L.R. del 31/07/2003 n. 10 a favore:
 - 1) delle coppie che intendono contrarre matrimonio o che lo abbiano contratto nei tre anni precedenti (l'assegnazione dell'alloggio è condizionata all'effettiva celebrazione del matrimonio);
 - 2) delle famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenni convivente;
 - 3) delle donne che si trovano nella condizione di ragazze madri, separate o vedove compreso donne in gravidanza alla data del bando riconducibile alle suddette fattispecie.

N.B. Gli alloggi non assegnati di cui alle riserve di legge sopra indicate, per difetto di concorrenti aventi titolo, verranno assegnati alla generalità dei partecipanti in base alla graduatoria vigente generale.

ART. 3 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato dall'IACP sulla base della normativa vigente in materia.

ART. 4

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere presentate **entro 60 giorni dalla data di pubblicazione di questo Avviso sulla GURS**, redatte sull'apposito modulo unitamente agli allegati "A", "B", "C" e "D", predisposti dal Comune di Comiso e in distribuzione presso l'Area 7 – Politiche Sociali Politiche Comunitarie e Sportello Europa – Ufficio Assistenza Abitativa- sito in via degli Studi, 20 nei seguenti giorni:

- martedì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30
- mercoledì dalle ore 10.00 alle 13.00

o scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.comiso.rg.it.

Le domande e gli allegati suddetti, debitamente compilati e con allegata copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare, devono essere indirizzate al Comune di Comiso e consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo generale dell'Ente.

Per le domande spedite a mezzo servizio postale con raccomandata farà fede la data di accettazione dell'Ufficio Postale.

Per i lavoratori emigrati all'estero residenti nell'Area europea il termine è prorogato di 60 giorni e di 90 giorni per quelli residenti nei paesi Extraeuropei.

Qualora il termine finale cada nella giornata di sabato, domenica o giorno festivo, lo stesso si intende prorogato alla prima giornata successiva lavorativa.

Per quanto non previsto nel presente Bando, ove compatibili, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. n. 1035/72 e le norme sull'Edilizia Residenziale Pubblica.

ART. 5

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Nella domanda devono essere dichiarate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le seguenti condizioni:

- composizione del nucleo familiare;
- cittadinanza;
- residenza.

Alla domanda si deve allegare la seguente documentazione:

- copia della documentazione reddituale di tutti i componenti il nucleo familiare;
- copia del Modello I.S.E.E. in corso di validità;

In caso di separazione giudiziale o consensuale tra coniugi:

- Provvedimento del Tribunale che pronuncia la separazione giudiziale ovvero che omologa la separazione consensuale dei coniugi.

Per il lavoratore emigrato all'estero:

- certificato o autocertificazione d'iscrizione all'AIRE che attesti lo "status" di emigrante.

Per gli emigrati:

- dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi nell'ambito territoriale di cui al presente bando.

Per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lunga durata:

- copia del *permesso di soggiorno CE di lunga durata*;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il regolare esercizio di lavoro autonomo o lavoro subordinato certificato dal datore di lavoro.

ART. 6

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. In relazione alla composizione del nucleo familiare.

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	PUNTEGGIO
n. 3 unità	1
n. 4 unità	2
n.5 unità	3
n.6 unità	4
n.7 unità	5
n. 8 unità e oltre	6

2. In relazione all'alloggio attualmente occupato

A) Se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente bando:

in baracca, stalla, grotta, caverna, sotterraneo, centro di raccolta, dormitori pubblici o in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici regolamentari, quali soffitte, sottoscala basso e simili. **PUNTI 4**

Documentazione da produrre:

- attestato, per uso bando concorso, dell'Ufficio Tecnico Comunale dichiarante la consistenza dell'alloggio;
- attestato, per uso bando concorso, dell'ASP dichiarante l'anti-igienicità dell'immobile in atto occupato dal richiedente;
- dichiarazione sostitutiva del richiedente indicante l'Ente proposto alla pubblica assistenza che ha procurato a titolo precario il locale impropriamente adibito ad alloggio o altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici regolamentari.

B) Se il richiedente coabita da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente bando in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:

- legati da vincoli di parentela o affinità entro 4° grado: **PUNTI 1**
- non legati da vincoli di parentela o affinità: **PUNTI 2**

Documentazione da produrre:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione di stato di famiglia proprio e del nucleo familiare coabitante da almeno due anni.

C) Se il richiedente è costretto ad abbandonare l'alloggio in seguito ad ordinanza di sgombero, emessa dalle competenti autorità non oltre tre anni prima dalla data del presente bando:

PUNTI 2

Documentazione da produrre:

- Provvedimento autorità competente con indicazione della motivazione.

D) Se il richiedente è costretto ad abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità a causa di provvedimenti emessi da autorità competente o per esigenze di risanamento edilizio accertate dall'autorità comunale non oltre tre anni prima dalla data del bando: **PUNTI 3**

Documentazione da produrre:

- Provvedimento autorità competente.

E) Se il richiedente abita, alla data della pubblicazione del presente bando, con il proprio nucleo familiare:

- 1) in un alloggio sovraffollato, intendendosi tale quello dove abitano almeno due persone a vano utile :
 - da 2 a 3 persone a vano utile: **PUNTI 2;**
 - oltre 3 persone a vano utile: **PUNTI 3;**
 - oltre 4 persone a vano utile: **PUNTI 4;**

Documentazione da produrre:

Certificazione di consistenza dell'immobile (rilasciato dall'Ufficio Tecnico comunale).

- 2) in un alloggio ant igienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabili con normali interventi manutentivi: **PUNTI 2;**

Documentazione da produrre:

Attestato rilasciato dall'Ufficio di Igiene pubblica dell'ASP contenente la dettagliata indicazione delle cause di anti-igienicità.

3. In relazione alle caratteristiche soggettive dei richiedenti

A) Se il nucleo familiare del richiedente ha avuto un reddito annuo, al netto degli oneri fiscali e contributivi, ai sensi della L.R. n. 22 /96, art. 29:

- non superiore a € 3.098,74 : **PUNTI 5**
- da € 3.098,75 a € 4.131,66 : **PUNTI 4**
- da € 4.131,67 a € 5.164,57 : **PUNTI 3**

Documentazione da produrre:

Copia del modello I.S.E.E. in corso di validità attestante l'ammontare complessivo dei redditi prodotti dal richiedente nonché da tutti i componenti il suo nucleo familiare.

B) Se il richiedente abita in un alloggio il cui canone di affitto risulti incidere nella misura non inferiore al 25% sulla capacità economica media ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 30.12.1972 n.1035: **PUNTI 2.**

Documentazione da produrre:

- Copia contratto di locazione registrato;
- Modello ISEE in corso di validità

C) Se il richiedente è grande invalido civile o militare ovvero profugo rimpatriato da non oltre un quinquennio che non svolga alcuna attività lavorativa: **PUNTI 2.**

Documentazione da produrre:

Certificato attestante tale condizione rilasciato da un'autorità competente o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

D) Se il richiedente è lavoratore dipendente emigrato all'estero: **PUNTI 3.**

Documentazione da produrre:

Attestato dell'autorità Consolare competente per territorio nel quale si evince di aver presentato istanza per l'assegnazione di un alloggio E.R.P. esclusivamente nel Comune di Comiso e nel quale si attesti il lavoro espletato e il reddito complessivo del nucleo familiare.

E) Se il richiedente deve abbandonare l'alloggio in seguito a ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto: **PUNTI 3**

Documentazione da produrre:

Copia sentenza o ordinanza esecutiva di sfratto.

ART. 7

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RISERVA

Per le categorie per i quali è prevista la riserva alloggi, oltre tutti i documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l'appartenenza a una o più categorie con la seguente documentazione:

- 1) anziani di età superiore a 65 anni risultante da autocertificazione;
- 2) disabili: certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato della Commissione medica dell'ASP ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/1992 (art. 6, L.R. N. 68 del 18.04.1981) e comunque con un grado di invalidità non inferiore al 75%;
- 3) nuclei familiari rimasti senza tetto per sopraggiunte necessità di pubblica utilità: provvedimento emesso dall'autorità competente con precise indicazioni della motivazione relativa al rilascio dell'alloggio;

- 4) coppie che intendono contrarre matrimoni: dichiarazione di aver richiesto in data..... al Comune di le pubblicazioni del matrimonio;
- 5) coppie che abbiano contratto il matrimonio nei tre anni precedenti: certificato di matrimonio ovvero autocertificazione;
- 6) famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenni convivente;
- 7) donne in gravidanza (ragazze madri, separate, vedove): certificato di gravidanza rilasciato dall'ASP competente certificato di stato di famiglia, omologazione di separazione, certificato di vedovanza ovvero autocertificazione.

Tutta la citata documentazione deve essere allegata alla domanda. L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, utili a comprovare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente bando, potrà comportare l'esclusione dal concorso.

Le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 devono essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

I concorrenti devono, pena l'inammissibilità della domanda, esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi degli artt. 13 e 22 del D.Lgs 196 del 30/06/2003, utilizzando l'allegato modello D.

I dati personali e sensibili saranno utilizzati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria.

ART. 8

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Entro tre mesi dalla data di scadenza del presente Bando, il Comune, mediante apposita Commissione da nominare dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande, procederà all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e regolarità e formulerà la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata nel sito istituzionale e all'Albo Pretorio dell'Ente, nella sede e nel sito istituzionale dello I.A.C.P. di Ragusa per 15 gg. consecutivi e sulla G.U.R.S sarà pubblicato l'avviso dell'avvenuta pubblicazione.

Entro i 30 gg. successivi alla data di pubblicazione, è facoltà del concorrente presentare opposizione alla graduatoria provvisoria in carta semplice al Comune di Comiso che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, a verificare l'ammissibilità del ricorso stesso.

All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini previsti dal bando.

E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito dall'opposizione.

E' possibile presentare ricorso per la rettifica del punteggio. Tali ricorsi saranno esaminati e decisi dal Comune entro i successivi 30 giorni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, il Comune redige la graduatoria definitiva previa esecuzione dei sorteggi avanti al Segretario Comunale tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La graduatoria definitiva viene pubblicata con le stesse modalità e formalità stabilite per la graduatoria provvisoria.

Trascorsi tali termini la graduatoria è ritenuta valida per l'assegnazione dell'alloggio in locazione.

La pubblicazione sul sito è considerata come formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. La graduatoria ha validità per un anno dalla data di pubblicazione e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 9 CONTROLLI

Possono essere effettuati controlli tesi a verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti; le dichiarazioni risultate false comportano, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la denuncia all'autorità giudiziaria per le sanzioni penali e civili conseguenti e la perdita dei benefici connessi alla assegnazione.

ART. 10 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi, in base all'ordine della graduatoria definitiva, è effettuata dal preposto ufficio del Comune che ne dà comunicazione, per le vie brevi, all'avente diritto. Nel caso di impossibilità di contatto telefonico si procederà a inviare con raccomandata la convocazione che verrà inviata all'indirizzo riportato sulla domanda di partecipazione al bando di concorso; l'eventuale cambio di indirizzo deve essere comunicato al Comune a cura del partecipante, pena la perdita del diritto all'assegnazione.

L'ufficio procede alla verifica della permanenza dei requisiti dell'aspirante assegnatario; qualora accerti la perdita di uno dei requisiti, ne dà comunicazione all'interessato con lettera raccomandata; l'interessato, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre le proprie controdeduzioni che saranno valutate dagli uffici preposti.

Successivamente lo IACP provvederà alla stipula del contratto di locazione.

I riservisti avranno precedenza nella scelta secondo l'ordine previsto nel presente Bando.

Gli alloggi saranno assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva ed, a parità di punteggio, sarà data priorità ai richiedenti il cui nucleo familiare presenta il maggior numero di minori e successivamente di ultrasessantacinquenni.

Dopo la stipula del contratto di locazione, l'alloggio assegnato deve essere occupato dall'assegnatario entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui l'immobile risulta idoneo per l'abitazione.

L'Incaricato di E.Q. dell'Area 7